

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta

Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 hanno diritto ad un credito di imposta commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti (esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento). Con provvedimento del 24 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha subordinato l'utilizzo del credito di imposta alla presentazione telematica di una comunicazione telematica mediante il software "Cim", consentita dal 30 giugno 2016. La Risoluzione n.51 ha istituito il codice tributo 6869 denominato "Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – art.1, co. 98-108, L. n.208/2015" che può essere utilizzato presentando il modello F24 esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline a partire dal quinto giorno successivo a quello di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito di imposta. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51, 04/07/2016)

SISTRI

Nuovo manuale operativo e nuova guida sulle procedure di iscrizione e gestione del fascicolo

Nella Sezione Manuali e Guide del sito www.sistri.it sono stati aggiornati il manuale operativo, che recepisce le nuove previsioni del D.M. 78/2016 e descrive in maniera più puntuale la procedura con utilizzo contestuale e non contestuale dei dispositivi, analizzando in modo più approfondito le specifiche figure (raccomandatori marittimi, terminalisti e operatori logistici, intermediari e commercianti senza detenzione, consorzi per il riciclaggio ed il recupero e associazioni imprenditoriali).

La nuova Guida alle procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda, inoltre, ha lo scopo di riunire in un unico documento le modalità di iscrizione, di pagamento dei contributi, di cancellazione e di variazione delle anagrafiche dei soggetti obbligati o che aderiscono su base volontaria.

(Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DD prot. RINDEC-2016-63, 07/06/2016)

Oggetto: IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA, ALMENO PER ORA

Fino a nuova indicazione le fatture ricevute o emesse nei confronti del Regno Unito seguiranno il trattamento Iva e redditi fino ad ora applicato.

L'uscita del Regno Unito dall'Europa infatti deve seguire più fasi:

- il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l'Unione europea;
- l'Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l'uscita, l'accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli stati membri;
- l'accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice.

Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un paese extra-Ue.

Adempimenti ancora in vigore

Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale paese.

⇒ Cessione intracomunitaria di beni e servizi

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d'imposta in altro Stato Ue la fattura andrà emessa senza Iva ex articolo 7-ter, colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della "inversione contabile".

⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere alla integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l'ammontare dell'Iva secondo l'aliquota vigente. Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l'ordine della numerazione:

- nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
- nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, entro i termini stabiliti dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

Possibili conseguenze della Brexit

L'Europa da una parte e il Regno Unito dall'altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l'aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.

Sarà dovuta l'Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all'accrescimento della base imponibile dell'imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell'inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.

Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell'Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell'imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.

Inoltre l'azienda inglese, ormai fuori dall'unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

Oggetto: SERVIZIO GRATUITO PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo avere avviato la fase di sperimentazione di utilizzo del Sistema di Interscambio nella fatturazione elettronica tra operatori commerciali privati (B2B) l'Agenzia delle entrate ha rilasciato in data 1° luglio 2016 il nuovo servizio *web* per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, emesse sia nei confronti di privati sia delle Pubbliche Amministrazioni.

È, pertanto, da oggi possibile emettere facoltativamente le fatture elettroniche tra titolari di partita Iva diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta del primo passo nell'attuazione delle misure introdotte dal D.Lgs. 127/2015: dal 1° gennaio 2017 verrà implementato il Servizio di Interscambio (portale <http://www.fatturapa.gov.it/>), ad oggi obbligatorio per i fornitori della pubblica amministrazione, consentendo anche agli operatori commerciali titolari di partita Iva di adottare il sistema di fatturazione elettronica.

Il servizio gratuito di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Il servizio accessibile dalla home page del sito *web* dell'Agenzia delle entrate (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) può essere utilizzato gratuitamente da tutti i soggetti in possesso di partita Iva autenticati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, in possesso di CNS o autenticati al Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Possono avvalersi del servizio anche soggetti "incaricati", ossia soggetti che dietro incarico ricevuto emettono le fatture elettroniche per conto dei soggetti passivi Iva. All'atto della creazione della fattura elettronica, si deve scegliere il formato tra "fattura Pa", fattura ordinaria e fattura semplificata.

Una volta generata la fattura, si potrà scegliere se trasmetterla al cliente:

- tramite il Sistema di Interscambio, se si tratta di una "fattura Pa";
- direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del cliente se si tratta di una fattura tra privati (ordinaria o semplificata).

Dal 1° gennaio 2017, una volta terminata la fase di sperimentazione, sarà possibile trasmettere direttamente tramite il Sistema di Interscambio le fatture tra operatori commerciali privati (B2B).

È, invece, possibile sin da subito affidare all'Agenzia delle entrate anche la conservazione delle fatture elettroniche emesse, obbligo normativo che conclude il ciclo di emissione e trasmissione della fattura elettronica. È necessario aderire a questo servizio affidato all'Agenzia delle entrate per poterlo utilizzare: in caso di successiva revoca dell'adesione, l'utente potrà sempre ottenere dal sistema l'esibizione delle fatture conservate. In caso di mancata adesione al servizio di conservazione offerto dall'Amministrazione finanziaria, i soggetti passivi dovranno comunque obbligatoriamente conservare le fatture elettroniche emesse entro il termine dei 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento (per le fatture elettroniche emesse nel 2016, entro il 31 dicembre 2017).

Oggetto: CATASTO E AGEVOLAZIONI IMMOBILIARI – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con la circolare n. 27/E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti riguardanti la disciplina catastale; in tale documento sono comunque numerose le precisazioni di carattere fiscale relative più in generale al trattamento degli immobili.

Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

CATASTO	
Fabbricati collabenti	Un’abitazione con muri perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma totalmente priva delle tegole, o un fabbricato produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura, quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta censibile quale “F/2 - Unità collabenti”.
Fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione	L’Agenzia sollecita i Comuni a segnalare l’utilizzo improprio delle le categorie catastali F/3 e F/4; queste, infatti, devono necessariamente essere attribuite in via provvisoria, dai 6 ai 12 mesi, con possibilità di ottenere la proroga con la presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile.
Strutture telefoniche e impianti eolici	Gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile (tra cui, ad esempio, tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, devono essere trattate come “costruzioni” e, come tali, quindi, devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Revisione delle rendite	La revisione della categoria catastale è operata laddove quella originariamente assegnata sia inappropriata rispetto a quella già attribuita ad altre unità aventi medesime caratteristiche.
Imbullonati	Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali installazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E) sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorché le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.
Impianti di risalita	Gli impianti di risalita (ad uso ricreativo – sportivo) continuano a essere censiti nella categoria D/8, in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.
Fusione catastale	Di norma non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i 2 originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con

	<p>le modalità di cui al D.M. 701/1994, 2 distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate solo l’inserimento di un’apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.</p>
--	---

CONTRATTI DI LOCAZIONE	
Solidarietà nella registrazione	<p>In merito alle novità introdotte con l’articolo 1, comma 59, L. 208/2015 (Finanziaria 2016) in tema di sanzioni e solidarietà tra conduttore e locatore per il versamento dell’imposta e la registrazione del contratto, la modifica operata non ha innovato le regole di registrazione dei contratti di locazione: pertanto, restano obbligati all’adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore dell’immobile ovvero l’agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.</p>
Nuova registrazione e ravvedimento operoso	<p>La disciplina sanzionatoria in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione non ha subito modifiche a seguito della L. 208/2015, con la conseguenza che le sanzioni previste dall’articolo 69, Tur (dal 120 al 240% dell’imposta dovuta o dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni) trovano applicazione nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione. L’Agenzia delle entrate ricorda come sia possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano le condizioni.</p>
Proroga tacita del contratto di locazione	<p>In linea generale, la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate: detta comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della relativa imposta (sempreché dovuta). Il modello potrà essere inviato alternativamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (<i>software RLI</i> o <i>RLI-web</i>) o presentato presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.</p>

COMPRAVENDITE	
Agevolazione “prima casa”: mancata vendita dell’immobile nell’anno	<p>In caso di mancato rispetto del termine annuale per la vendita dell’immobile per mantenere l’agevolazione prima casa, il contribuente potrà, entro l’anno stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale revocare l’impegno assunto al trasferimento dell’immobile e, conseguentemente, richiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta, oltre che degli interessi.</p> <p>Se decorre l’anno senza cessione dell’immobile, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all’imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30% (eventualmente riducibile tramite ravvedimento operoso).</p>
Vendite giudiziarie	<p>Il D.L. 18/2016 ha introdotto un’agevolazione nel caso di vendita entro due anni dall’acquisto di un bene, avvenuto nell’ambito di una espropriazione immobiliare (imposte di registro e ipocatastali fisse all’importo di 200 euro ciascuna).</p> <p>In caso di inottemperanza dell’obbligo di trasferimento entro due anni dalla stipula, il contribuente può rivolgere apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate al fine di ottenere la riliquidazione dell’imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi.</p> <p>Qualora il contribuente sia rimasto inattivo, si realizza la decadenza dall’agevolazione (anche in questo caso è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, previa proposizione di apposita istanza all’ufficio).</p>
Agevolazione “prima casa”	<p>L’acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l’acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”, non può beneficiare dell’agevolazione recata dal comma 55 della legge di Stabilità 2016, anche se l’acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile posseduto. La nuova previsione, infatti, permette di derogare alla condizioni stabilite, nel solo caso in cui l’acquirente risulti già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa”.</p>
Deduzione acquisto immobili da locare - venditore	<p>Le abitazioni da dare in locazione per 8 anni, oggetto della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione (previsione introdotta dall’articolo 21, D.L. 133/2014), non devono essere obbligatoriamente costruite “da imprese di costruzione e da cooperative edilizie”: in tal senso depongono anche le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2015.</p>
Deduzione acquisto immobili da locare - contratto	<p>Ai fini della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione, la destinazione alla locazione per 8 anni riguarda tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni 8, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.</p>

LEASING ABITATIVO	
Verifica requisiti	Nell'ambito della disciplina fiscale del <i>leasing</i> abitativo, il requisito dell'età (rispetto ai 35 anni, per fruire della detrazione maggiorata), nonché quello reddituale (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) va verificato solo al momento della stipula del contratto.
Detrazione canoni leasing	La detrazione del 19% è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" pattuiti nel contratto di <i>leasing</i> abitativo ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, attestato dall'ente concedente. Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi di stipula del contratto di <i>leasing</i> .

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E BENI SIGNIFICATIVI	
Detrazioni edilizie	Rientrano tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per l'applicazione del "bonus mobili" (detrazione del 50% delle spese per l'arredamento degli immobili oggetto di ristrutturazione), anche quelli di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Beni significativi	La circolare n. 71/E/2000 ha chiarito che, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b) L. 488/1999 (trattamento ai fini Iva delle forniture di beni di valore significativo), la disciplina in argomento è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. La circolare n. 37/E/2015 ha ulteriormente precisato che la disposizione in materia di beni significativi, riguardando prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non può trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lettera <i>a-ter</i>), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (inversione contabile).

Oggetto: MODELLO 770/2016, PROROGA IMPLICITA: SCADE IL PROSSIMO 22 AGOSTO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di tre parti:

1. certificazione Unica 2016;
2. 770 ordinario 2016;
3. 770 semplificato 2016.

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2016 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), i modelli 770 sia ordinario che semplificato devono essere presentati telematicamente, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria alla fine del mese di settembre, entro il prossimo 1° agosto 2016 cadendo il 31 luglio di domenica.

Questo spostamento temporale permette la trasmissione dei modelli entro il prossimo 22 agosto 2016 applicandosi anche in tale fattispecie la proroga prevista dall'articolo 3-*quater*, D.L. n.16/2012, secondo cui: *“Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”*.

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Certificazione Unica 2016	7 marzo
Certificazione Unica 2016 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato	22 agosto
770 ordinario 2016	22 agosto
770 semplificato 2016	22 agosto

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770 ordinario o semplificato:

- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le società di persone;
- le società e enti non residenti in Italia;
- i *trust*;
- i condomini;
- le associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni;
- i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le imprese commerciali e agricole;
- i curatori fallimentari;
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Modello 770 ordinario

Il Modello 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La dichiarazione si compone di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

Modello 770/semplificato

Il Modello 770 semplificato è utilizzato, invece, per comunicare le ritenute sul:

- lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- contributi assistenziali e previdenziali.

Devono presentare il 770 semplificato anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione Inps, ed i titolari di posizione assicurativa Inail.

Il modello 770 semplificato si compone del frontespizio e dei seguenti prospetti:

- ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale Irpef, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive);
- SV (trattenute di addizionali comunali Irpef, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti);
- SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate);
- SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).

Casi particolari

⇨ *Gestione separata lavoro dipendente e autonomo*

La sezione "*Gestione separata lavoro dipendente e autonomo*", deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Modello 770/2016 semplificato.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In particolare dovrà essere barrata la casella "dipendente" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Dovrà essere barrata la casella "autonomo" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.

⇒ *Compensazioni interne ex articolo 1, D.P.R. 445/1997*

I sostituti d'imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2015, sono tenuti a presentare anche il Modello 770 semplificato, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell'articolo 1, D.P.R. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Modello 770 semplificato e quelli relativi al Modello 770 ordinario, non presentano il Modello 770 semplificato, in quanto i prospetti ST, SV, SX ed SY dovranno essere compilati all'interno del Modello 770 ordinario.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d'imposta ha la facoltà di presentare il Modello 770 semplificato ed il Modello 770 ordinario, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

Oggetto: LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento a cui fare riferimento per segnalare alle casse previdenziali private di appartenenza, i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio contributivo, ove dovuto.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti a conguaglio per il periodo di imposta 2015. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Mod. 2/2016 entro il 01.08.2016 in via telematica	15.09.2016: regime A (4 scadenze) 30.11.2016: regime B (2 scadenze)
Agrotecnici	www.enpaia.it	Mod. GSAG/CR entro il 31.10.2016 in via telematica	05.08.2016
Periti agrari		Mod. GSAG/CR entro il 31.10.2016 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2016 entro il 30.09.2016 in via telematica	01.08.2016 e 02.01.2017
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2016 entro il 07.08.2016	1° rata: 30.09.2016 2° rata: 30.12.2016
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 16.09.2016 da inviare telematicamente	16.09.2016 oppure in 4 rate (16.09 – 17.10 – 16.11 – 16.12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/2016 entro il 15.11.2016 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15.12.2016
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 01.08.2016 in via telematica.	Acconto: 15.09.2016 Saldo: 15.12.2016
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 31.03.2016 2° rata: 31.05.2016 3° rata: 01.08.2016

Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2016 Persone fisiche entro il 30.09.2016 in via telematica	Unica soluzione: 06.07.2016 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Mod. RED-GS-E entro il 01.08.2016 in via telematica	31.10.2016 oppure in 3 rate con maggiorazione

Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2016 entro il 10.09.2016 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10.12.2016
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2016 entro il 31.10.2016 in via telematica	31.12.2016
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2016 per la quota B entro il 31.07.2016 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2015 quota B: 31.10.2016 oppure rateizzato in 2 rate o 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03/15 entro il 30.09.2016 in via telematica	30.09.2016
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 01.10.2016 in via telematica	01.10.2016
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2016 entro il 30.11.2016 in via telematica	28.02.2017

Oggetto: IL REGIME DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 116, TUIR

Il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione. Quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi a quelli per i quali era valida l'opzione) le riserve alimentate con utili conseguiti in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Vantaggi	<p>I principali vantaggi derivanti dall'opzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;• si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 26% se la partecipazione è non qualificata);• si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato);• incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).
Svantaggi	<p>L'opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):</p> <ul style="list-style-type: none">• poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;• sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute). <p>Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.</p>

Optando per il regime della trasparenza le ritenute a titolo d'acconto subite dalla società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti dalla stessa versati sono scomputati dall'imposta dovuta dai soci secondo la percentuale di partecipazione. Occorre ricordare tuttavia che la risoluzione n. 99/E/2011 ha negato ai soci la ri-attribuzione delle ritenute d'acconto residue dopo lo scomputo dalle proprie imposte come invece previsto per le società di persone.

Le modifiche nelle quote di partecipazioni agli utili dei soci, non legate a variazioni della compagine sociale, hanno efficacia solo a partire dal periodo d'imposta successivo.

Esercizio dell'opzione

Come noto, l'articolo 16, D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha disposto che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'esercizio dell'opzione e il rinnovo relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 116, Tuir, deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione modello Unico presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione, e non più con l'apposita comunicazione da presentarsi entro la fine del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa (quindi entro il 31 dicembre per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Per esercitare l'opzione di cui all'articolo 116, Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative occorre possedere i seguenti requisiti:

- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);
- inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre, una comunicazione da parte della società trasparente.

L'opzione deve avvenire per il 2016 nel modello Unico SC 2016 (da trasmettere entro il prossimo 30 settembre) dotato dell'apposito quadro OP, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali (sezione III).

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 luglio al 15 agosto 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater del D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L.223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

**18
luglio**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno, codice tributo 6006.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

<p>18 luglio</p>	<p>Cedolare secca Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2015 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, del saldo dell’imposta dovuta per il 2015 e della prima rata d’acconto per il 2016.</p> <p>Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio Entro oggi deve essere versato, con maggiorazione, il diritto annuale camerale per l'anno 2016 (codice tributo 3850).</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p>
<p>20 luglio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>25 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta